

APPUNTI AI PRELIMINARI E AL PUNTO V° DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA
DELLA DIFESA DELLE APPARIZIONI

I. Nei preliminari della criticata relazione conclusiva, l'Ill.mo e Rev.mo Monsignore Bramini accusa la Commissione di avere adottato circa il miracolo, premio della fede di chi prega, una dottrina contraria alla dottrina comune, sancita dalla Chiesa nella Canonizzazione dei Santi. L'accusa non è confortata da prove di sorta. Ognuno vede quanto tale accusa sia disonorevole per la Commissione, che ha compiti così ardui e così delicati, e come essa colpisca ciascuno dei membri della Commissione stessa, la dottrina dei quali sia insegnata dalle cattedre, sia predicata dal pulpito, sia esposta familiarmente, non ha mai avute una nota così disonorevole.

Perciò demando che la Commissione nella prossima adunanza dell'8 giugno, o corr. luglio, prima di trattare di qualsiasi altro oggetto riferentesi al mandato affidatole dall'Autorità ecclesiastica, si purghi di tale accusa, e chieda a Mons. Bramini che:

- a) precisi in termini inequivocabili la dottrina che egli afferma adottata dalla Commissione circa i miracoli e la loro forza dimostrativa;
- b) precisi in quale adunanza della Commissione stessa sia stata proposta la dottrina da lui riprovata, da chi, e se tale dottrina sia stata dalla Commissione accettata, discussa e posta a base delle future conclusioni;
- c) qualora non sia possibile a Mons. Bramini di precisare quanto sopra, riconosca lealmente di essersi ingannato e veglia ritirare l'accusa.

Quando poi Mons. Bramini finisce intimando alla Commissione di accettare in linea di massima le sue conclusioni, cioè, in altre parole, senza averle esaminate e discusse, mi pare che domandi cosa assai troppo ripugnante ai criteri morali e giuridici, naturali e positivi, che devono regolare lo svolgimento di ogni discussione in qualsiasi Tribunale.

II° Al numero 3 della Relazione conclusiva Mons. Bramini risponde negativamente al problema giuridico: se sia da confermare la conclusione espressa dal Decreto del Tribunale Istruttorio, del 12 giugno, e cioè perchè la ragione di ciò sta nel fatto che il processo istruttorio è nettamente invalido dal punto di vista giuridico. Ciò per non poche illegalità incorse dal Tribunale Istruttorio - e ne parla due, le quali evidentemente, nel pensiero dell'avvocato, devono essere le principali, e tali che si possa dire di ciascuna di esse una linea di condotta.

Osservo in via generale: 1) L'affermazione generica di non poche illegalità in un dibattito di tanta importanza non è una cosa seria. Se ci sono queste non poche illegalità si devono esprimere, affinché il Tribunale possa giustificare la propria condotta, altrimenti si può pensare ad un artificio rettorico, come quello di certi predicatori, che non sapendo più che dire, dicono: avrei ancora non pochi argomenti per dimostrare il mio assunto, ma per, amore di brevità, ecc. Ora la Verità è cosa troppo semplice e non sopporta il bellettamento della rettorica.

2) Nel caso nostro non si può parlare di illegalità perchè il Tribunale fu ufficialmente avvertito da S.E. Mons. Vescovo che avendo Egli interrogato l'Assessor del S. Ufficio Mons. Ottaviani se vi fossero norme giuridiche per processi inquisitorii del genere, ne ebbe in risposta che no, e che il Vescovo (e quindi il Tribunale da lui costituito) poteva procedere usando di quei mezzi e metodi che potevano sembrare più opportuni a conoscere la verità. Questa rispo-

sta era nota a Mons. Bramini. Non è dunque il caso di parlare di illegalità. Veniamo ora a considerare le due illegalità indicate dalla Difesa. Mi pare di poter affermare che se anche il Tribunale fosse tenuto ad osservare le prescrizioni legali, indicate nei due Canonici allegati da Mons. Bramini come costantemente violati, il Can. 1756, e il Can. 1773, § 2 - tale violazione è insussistente, e le prescrizioni canoniche furono osservate.

II° La prima e principale causa di invalidità, è, secondo la Difesa, perchè la conclusione del Tribunale, poggia sull'interrogatorio giudiziale fatto alla bambina Roscalli di dieci anni, con imposizione di giuramento. La bambina non è soggetta né morale né giuridico capace di giurare ed deporre in giudizio. Il Can. 1756 è in proposito energicamente esplicito. Se l'Avvocato avesse voltata la pagina del Codice avrebbe potuto leggere il Can. 1758 che tempera l'esplicita energia del Can. 1756.

Ma prima un'osservazione ad hominem. La bambina decenne non è soggetta né morale né ecc. Ma allora perchè l'Avvocato stesso ha preparato e consegnato alla Commissione un Primo (si noti) grosso fascicolo di interrogazioni minutissime e non poche suggestive? (di fatti alla maggior parte di esse basta che si risponda un si e un no, il che è dato dagli autori come il criterio principale a rilevare la suggestività delle interrogazioni). E un fuoco di fila di domande lo si vuol dare come fatto con criteri pedagogici! E perchè in fine al I° Interrog. preliminare l'egregio Avv. domanda alla bambina; che non è soggetta né morale né giuridicamente, se sa che cosa è il giuramento, se sa che salui che dice bugia dopo aver giurato commette un gravissimo peccato contro l'ottavo comandamento, dice a quella bambina: Giuri che hai veramente visto la Madonna e che tutto quello che hai risposto è vero - e poi di nuovo: Giuri davanti a Dio che alle domande che ti saranno rivolte in seguito risponderai sempre dicendo la verità e solo la verità? - Dove anche si noti a proposito di legalità che mentre il richiamo alla santità e alla gravità del giuramento, e l'emissione di esso, secondo le norme giuridiche e della retta ragione, devono essere fatte all'inizio delle interrogazioni, invece tutto questo è nell'interrogatorio delegato la difesa relegato al termine delle interrogazioni della prima seduta, interrogazioni importantissime, perchè contengono la sostanza dei fatti della Ghisa: Hai visto la Madonna? L'hai vista cogli occhi o colla mente (!) ecc. ecc. Così la bambina decenne è amminta della santità del giuramento, della gravità dello spergiure, dopo che, ignara di ciò ha potuto dire una filza di bugie, o per lo meno di affermazioni a vanvera, e deve giurare di aver detto la verità. E questa si chiama legalità e saggezza pedagogica! Dove è anche da notare che non sembra in armonia colle regole giuridiche, e coi criteri pedagogici l'esigere una volta per sempre, come fa la Difesa al termine della seduta preliminare, che la bambina giuri di dire sempre la verità e solo la verità nelle altre dodici o più sedute e nella risposta a innumerevoli e minute domande, su tutte le circostanze e delle asserite apparizioni, e dei fatti che le accompagnarono.

Si potrebbe anche notare che le frasi interrogatorie giudiziali - deporre in giudizio usate dalla difesa parlando della incapacità morale e giuridica della bambina, non sono esatte. Non era né un interrogatorio giudiziale, cioè secondo le regole positive dei canonici per le cause giudiziali quelle di Adelaide, né essa quindi deponeva in giudizio, sia per il criterio sopra indicato dato dall'Assessore del S. Ufficio, sia perchè l'opera che esplicava il Tribunale apparteneva alla potestà amministrativa del Vescovo anzichè alla giudiziaria.

Ma lasciamo da parte questo e supponiamo che si trattasse di un vero interrogatorio giudiziario, di una vera deposizione in giudizio. Il procedere del Tribunale fu contrario alle norme giuridiche? Il Card. Lega nella sua opera classica Comm. in iudicia eccl. Vol. II° Tit. X e 2 art. N° 4, commentando il canone 1756 citate dalla Difesa come energicamente esplicito nella condanna alla nullità del processo istruttorio, insegna: "Impuberes hinc intelliguntur ex parte septennii.... Impubes ex parte habet naturalem idoneitatem, et in canone 1756 decernitur quoties non ferat quomodo iudicari possunt" L'impubere habet ex parte naturalem idoneitatem, e quindi può essere un soggetto meramente abile, (difatti anche nostro Signore ai Farisei

3

(difatti anche N. Signore ai farisei che volevano imponesse silenzio ai pueri Hebraeorum che lo acclamavano Figliò di Davide, Re d'Israele, ricordava: non legistis quia scriptum est: Ex ore infantium et lactentium ecc. Anche gli infanti e i lattanti secondo N. Signore possono attestare!)

Ma l'impubere può essere anche un soggetto giuridicamente idoneo a testimoniare, perchè a ciò lo ammette il can. 1758. Dice infatti: Inidonei (del can. 1756 §1 cioè impuberes et mente debiles) audiri poterunt ex decreto iudicis... et generatim iniurati audiantur Exigitur, commenta il Card. Lega al N. 20, generatim iniurati... est non excluditur ab eis exigi iuramentum, quoties nempe arbitrio iudicis aestimator eos habere sufficientem animi maturitatem, ut iurisiurandi religionem comprehendant et reverentur". Se per una volta tanto Tribunale e Difesa (almeno per questa al tempo dell'estensione del I° Interrogatorio) furono d'accordo nel ritenere che l'Adelaide Boncalli, ormai decenne e colle doti che le riscontrarono le Suore della Sagesse nelle loro relazioni fosse capace di conoscere la santità del giuramento, e di sentirne il dovuto rispetto, e quindi perciò stesso non del tutto inidonea a testimoniare, perchè ora la Difesa vuol trovare energicamente chiaro il vizio di nullità per non essere la Adelaide soggetto nè moralmente nè giuridicamente capace di giurare e di attestare fatti che così intimamente la riguardano, e che, se realmente avvenuti, devono aver fatta e lasciata una incancellabile impressione nel suo animo?

Si può anche domandare chi attestò l'apparizione della S.S. Vergine a Fatima? non erano impuberi? ei fatti di Bauring da chi furono attestati se non dai molti bambini che ripetutamente ne furono testimoni? se fosse mancata la loro attestazione come si sarebbe potuto procedere nell'investigazione della realtà dei fatti? E' dunque l'attestazione di impuberi la base solida che sostiene tutto l'edificio meraviglioso di quelle pietose manifestazioni della Madre Celeste!

IV° Anche l'altra illegalità asserita dall'Avvocato è insussistente, dato pure e non concesso, che il Tribunale fosse tenuto alla stretta osservanza dell'ordine giudiziario. Infatti se l'interrogazione dei testimoni spetta esclusivamente al giudice, giusta il can. 1773§2, cioè afferma il Card. Lega ut servetur unitas interrogatori, directa ad efficacem veritatis iniustificationem - ib. art. 9 n. 1) - Nel Tribunale collegiale i singoli membri che lo compongono possono ciascuno rivolgere domande ai testimoni, afferma ancora il Lega, e la ragione è perchè nel caso il giudice è il collegium. Gli altri presenti se hanno interrogazioni da fare non devono rivolgerle direttamente ai teste, ma comunicarle al giudice perchè le rivolga. Così il citato canone. Non è però prescritto nel canone il modo della presentazione al giudice, se per scritto o in segreto. Ordinariamente si fanno ad alta voce. Come pure non è indicato come il giudice deve deferire le eventuali domande presentategli dal Promotore, dalle parti, ecc. ai testimoni. Siccome questi le hanno sentite quando furono pronunciate dai richiedenti, non è necessario che il giudice le ripeta dalla prima all'ultima parola, basta che inviti in quel modo che crede più opportuno, anche solo con un cenno; il teste a rispondere alla domanda, che ha sentito formulare. E questo fu fatto abundantemente.

V° La conclusione poi del Decreto del 12 giugno del Tribunale fu questa: date le risultanze della prima fase del processo istruttorio, che sembrava compromettevano seriamente la realtà delle asserite apparizioni delle Ghiaie, rimettere gli atti alla Commissione, la quale come giustamente osserva anche la Difesa, costituisce il corpo giudicante, perchè la detta Commissione definisse se si debba procedere ad ulteriori, investigando circa le singole asserite apparizioni ei fatti ad esse connessi. Non mi posso render ragione del negare che fa l'Avvocato la validità di questa conclusione di perfetta competenza del Tribunale e per nulla affatto definitiva dell'oggetto della causa. E' un atto che i giudici hanno credute opportuno di fare, che nessuno poteva loro impedire di fare. Che se incidentalmente hanno espresso in detto Decreto le loro impressioni sulla realtà dei fatti delle Ghiaie, ciò non era affatto una decisione, ma l'esercizio di un naturale diritto che ha ogni uomo di esprimere

le proprie impressioni, anche se ad altri possano parere balorde ed era anche un doveroso atto di deferenza a chi aveva loro dato il mandato di investigare sui fatti delle Ghiaie.

In quanto al discutibile ordinamento delle indagini, discutibile perchè il Decreto di erezione del Tribunale non fu conforme allo schema di Decreto, già proposto all'Avvocato, è evidente che il Vescovo che lo ha emanato era pienamente libero di disporre l'ordinamento del Tribunale e le sue facoltà indipendentemente dalla Commissione e dall'Avvocato.

La lamentata non conformità non può dunque essere invocata dalla Difesa per impugnare il valore degli Atti del Tribunale, o anche solo per diminuire tale valore. Il Tribunale crede aver eseguito fedelmente il mandato. La Commissione giudicherà di ciò.

Confido che le presenti osservazioni convinceranno la Commissione che i membri del Tribunale, non sono poi quei micci che risultano dalle note della relazione Conclusiva della Difesa.

San. Paolo Merati